DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI CIECHI CIVILI

Art. 22

Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici

Ai fini della concessione della pensione, dell'indennita' di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971. Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1 gennaio 1971:

a) del Ministero dell'interno;

b) dell'Unione italiana ciechi; ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformita' ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.

Versione in vigore dal 8 luglio 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili
Estremi	Legge 27 maggio 1970, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-assistenza-ai-ciechi-civili/art-22-trasferimento-degli-stanziamenti-per-la-concessione-dei-benefici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it